REGOLAMENTO (CEE) N. 2969/80 DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 1980

relativo ad una gara permanente per la mobilitazione di zucchero bianco comunitario destinato all'ufficio di soccorso e dei lavori delle Nazioni Unite per i rifugiati di Palestina (UNRWA) a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/78 (2), in particolare gli articoli 17, 19 e 34.

visto il regolamento (CEE) n. 1010/80 del Consiglio, del 21 aprile 1980, relativo alla fornitura di zucchero bianco all'UNRWA a titolo di aiuto alimentare (3), in particolare l'articolo 1, paragrafi 3 e 4,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (5), in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1010/80 prevede in particolare la fornitura all'uffico di soccorso e dei lavori delle Nazioni Unite per i rifugiati di Palestina, in appresso denominato UNRWA, di zucchero bianco prodotto e immesso in libera pratica nella Comunità, che è opportuno che lo zucchero bianco in causa appartenga alla qualità definita dal regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio, del 17 aprile 1972, che fissa la qualità tipo dello zucchero bianco (6) ;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1010/80 dispone in particolare che la Comunità prenda a suo carico il valore dello zucchero consegnato nel porto di sbarco ;

considerando che, per la mobilitazione della merce mediante gara, è opportuno attenersi, in maniera adeguata, alle modalità applicabili alle gare effettuate nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ;

considerando che è opportuno rammentare che, a norma del regolamento (CEE) n. 1380/75 della Commissione, del 29 maggio 1975, recante modalità di applicazione degli importi compensativi monetari (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1490/80 (8), non si applica alcun importo compensativo monetario alle esportazioni verso i paesi terzi di prodotti che formano oggetto di operazioni di aiuto alimentare comunitario, ove si tratti di prodotti mobilitati sul mercato della Comunità ;

considerando che occorre prevedere che le restituzioni e i prelievi all'esportazione non si applichino alla presente gara ;

considerando che le offerte possono venire presentate da offerenti stabiliti in vari Stati membri della Comunità e vertere su zucchero da mobilitare in detti Stati ; che, data la situazione monetaria degli Stati membri in causa, al fine di facilitare il confronto tra le varie offerte, occorre tener conto dell'incidenza, su ciascuna di esse, della situazione monetaria dello Stato membro nel quale verranno espletate le formalità doganali di esportazione ;

considerando che il comitato monetario verrà consultato e che, data l'urgenza, è opportuno che le misure previste vengano adottate secondo le modalità dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 129 del Consiglio relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. È indetta una gara permanente per la fornitura all'UNRWA, a titolo di aiuto alimentare, nell'ambito di un'azione comunitaria, di un quantitativo totale di 6 086 tonnellate di zucchero bianco prodotto e immesso in libera pratica nella Comunità e si procede,

(1) GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.
(2) GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 1.
(3) GU n. L 108 del 26. 4. 1980, pag. 1.
(4) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
(5) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.
(6) GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1.
(7) GU n. L 139 del 30. 5. 1975, pag. 37.
(8) GU n. L 148 del 14. 6. 1980, pag. 37.

durante il periodo di validità della gara permanente, a gare parziali. Detto quantitativo è suddiviso in 6 partite da A1 a A6.

2. La gara permanente verte sul prezzo di ciascuna delle partite da A1 a A6 da consegnare nel porto di sbarco, merce effettivamente depositata sulla banchina o su alleggio. Le partite sono costituite come indicato nell'allegato. Lo zucchero deve appartenere alla qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72.

3. All'esportazione del quantitativo di cui al paragrafo 1 non si applicano prelievi né restituzioni.

Articolo 2

Le gare parziali che hanno luogo durante il periodo di validità della gara permanente sono effettuate in conformità del regolamento (CEE) n. 1010/80 e delle disposizioni enunciate in appresso.

Articolo 3

La gara permanente rimane aperta sino alla data della gara parziale nella quale sono aggiudicati i prezzi delle partite indicate all'articolo 1 o, se del caso, della partita restante. In questo caso la gara permanente è automaticamente chiusa a tale data.

Articolo 4

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale decorre dal giorno di pubblicazione del bando di gara permanente nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e scade alle ore 10 del 26 novembre 1980.

2. Il termine di presentazione delle offerte per ognuna delle gare parziali successive :

a) decorre dal primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine precedente e

b) scade alle ore 10 del mercoledì della settimana successiva.

3. In deroga al disposto del paragrafo 2, lettera b), il termine di presentazione delle offerte la cui scadenza è prevista per mercoledì 24 dicembre 1980 scade alle ore 10 di martedì 23 dicembre 1980.

In deroga al disposto del paragrafo 2, la gara parziale prevista per mercoledì 31 dicembre 1980 non avrà luogo.

4. Le ore limite fissate dal presente articolo s'intendono :

a) anticipate di un'ora in Irlanda e nel Regno Unito quando tali Stati membri non applicano l'ora legale ;

b) ritardate di un'ora negli altri Stati membri, quando questi applicano l'ora legale.

Articolo 5

1. Gli Stati membri adottano un bando di gara che viene pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Gli Stati membri possono inoltre pubblicare o far pubblicare altrove il bando di gara.

2. La pubblicazione del bando di gara permanente ha luogo soltanto per l'apertura di quest'ultima. Il bando può essere modificato durante il periodo di validità della gara permanente. Esso viene modificato se, nel corso di tale periodo, interviene una modifica delle condizioni di gara.

3. Il bando di gara precisa in particolare le condizioni della stessa.

Articolo 6

1. Gli interessati partecipano alla gara depositando un'offerta scritta presso l'organismo competente dello Stato membro in causa, che rilascia apposita ricevuta, ovvero mediante lettera raccomandata, telescritto o telegramma indirizzato a detto organismo.

2. Nell'offerta devono essere precisati :

a) gli estremi della gara ;

b) il riferimento della partita ;

c) il nome e l'indirizzo dell'offerente ;

d) il prezzo proposto per la partita in causa, espresso nella moneta dello Stato membro di cui alla lettera e) ;

e) lo Stato membro nel quale l'offerente, ove venga dichiarato aggiudicatario, intende espletare le formalità doganali di esportazione dello zucchero ;

f) l'importo della cauzione di gara da costituire almeno per la partita in causa, espresso nella moneta dello Stato membro nel quale è presentata l'offerta.

3. L'offerta è valida soltanto se :

a) verte sul prezzo di cui all'articolo 9 ;

b) prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte vien esibita la prova dell'avvenuta costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7 ;

c) è corredata di una dichiarazione dell'offerente con la quale quest'ultimo si impegna, qualora risulti aggiudicatario, a consegnare lo zucchero alle condizioni previste dal presente regolamento e ad esportarlo dallo Stato membro di cui al paragrafo 2, lettera e) ;

d) contiene tutte le indicazioni di cui al paragrafo 2.

4. Non vengono prese in considerazione le offerte non presentate conformemente alle disposizioni del presente articolo o contenenti condizioni diverse da quelle previste nel bando di gara.

5. Le offerte presentate non possono essere ritirate

Articolo 7

1. La cauzione di gara ammonta a 37 500 ECU per la partita A1, a 59 800 ECU per la partita A2, a 72 250 ECU per la partita A3, a 34 750 ECU per la partita A4 e a 50 000 ECU per ognuna delle partite A5 e A6.

2. La cauzione è costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro nel quale è presentata l'offerta.

3. Salvo caso di forza maggiore, la cauzione è svincolata soltanto se :

a) l'aggiudicatario ha consegnato lo zucchero nel porto di sbarco, merce effettivamente depositata sulla banchina o su alleggio alle condizioni prescritte e previa presentazione dell'esemplare n. 1 del titolo di esportazione debitamente compilato e vistato dalle autorità competenti dello Stato membro di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera e) ;

b) non è stato dato seguito all'offerta.

4. In caso di forza maggiore, l'organismo competente in causa adotta le misure che ritiene necessarie in relazione alla circostanza addotta dall'offerente.

5. Nel caso di cui al paragrafo 3, lettera a), lo svincolo della cauzione ha luogo all'atto del pagamento definitivo previsto dall'articolo 10, paragrafo 1 ; nel caso di cui al paragrafo 3, lettera b), lo svincolo della cauzione ha luogo immediatamente.

Articolo 8

1. Lo spoglio delle offerte è effettuato dall'organismo competente in causa, senza la presenza del pubblico. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, le persone ammesse allo spoglio sono tenute ad osservare il segreto.

2. Le offerte sono comunicate immediatamente alla Commissione in forma anonima.

3. Ai fini della comparabilità delle offerte, ogni offerta viene corretta, se del caso, in funzione dell'importo compensativo monetario applicabile allo zucchero bianco, il giorno della scadenza del termine di presentazione delle offerte, alle esportazioni dallo Stato membro di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera e).

La correzione si effettua :

— aumentando le offerte che indicano uno Stato membro a moneta deprezzata ;

— diminuendo le offerte che indicano uno Stato membro a moneta apprezzata.

I tassi utilizzati per la conversione in ECU delle offerte dopo la correzione di cui sopra, sono :

— il tasso centrale nel caso in cui le monete in causa sono mantenute fra loro all'interno di uno scarto istantaneo massimo di 2,25 % ;

— negli altri casi la media dei corsi di cambio in contanti constatati durante un periodo che si estende dal mercoledì di una settimana al martedì della settimana seguente e che precede immediatamente la data limite per la presentazione delle offerte.

Articolo 9

1. Il prezzo si intende per consegna nel porto di sbarco, merce effettivamente depositata sulla banchina o su alleggio, condizionata in sacchi, per la destinazione di ciascuna delle partite indicate in allegato.

2. Lo zucchero è consegnato condizionato in sacchi nuovi di iuta :

a) aventi peso minimo di 450 grammi e contenuto netto di 50 chilogrammi, con rivestimento interno in polietilene, di almeno 0,04 mm di spessore, oppure

b) aventi peso minimo di 420 grammi, e contenuto netto di 50 chilogrammi con rivestimento interno in polietilene di almeno 0,05 mm di spessore.

I sacchi devono recare la seguente indicazione, stampigliata in caratteri indelebili e ben visibili sull'imballaggio : « White sugar / Gift of the European Economic Community to UNRWA / For free distribution to Palestine refugees ».

3. Lo zucchero in causa deve essere stato prodotto e immesso in libera pratica nella Comunità.

4. Lo zucchero deve essere consegnato al più tardi alla data e nei porti indicati nell'allegato. Ai sensi del presente paragrafo, la consegna si considera effettuata quando la nave è entrata nel porto di sbarco previsto, merce ancora a bordo. Qualora i prezzi delle partite di zucchero non siano aggiudicati nella prima gara parziale, la data di consegna viene rinviata di un periodo pari a quello intercorrente tra la data della prima gara parziale e la data della gara parziale nella quale le partite sono aggiudicate.

5. Il campionamento e le operazioni di analisi vengono effettuati da esperti riconosciuti dalle autorità competenti dello Stato membro di cui all'articolo 15, paragrafo 1. Tutte le spese di pesatura, di campionamento e di controllo qualitativo all'imbarco sono a carico di tale Stato membro. Quest'ultimo riscuote per tali spese dall'aggiudicatario un rimborso forfettario di 907 ECU per la partita A1, di 1 446 ECU per la partita A2, di 1 747 ECU per la partita A3, di 840 ECU per la partita A4 e di 1 209 ECU per ognuna delle partite A5 e A6 ; l'offerente deve di conseguenza includere tali importi nell'offerta. L'importo forfettario in causa è riscosso all'atto dell'esportazione.

Articolo 10

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 15, paragrafo 2, l'organismo competente dello Stato membro di esportazione effettua a favore dell'aggiudicatario un pagamento provvisorio corrispondente al 90 % del prezzo proposto nell'offerta contro presentazione da parte dell'interessato della prova che la partita di zucchero è arrivata, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, nel porto di sbarco previsto. Tale prova è costituita da un attestato rilasciato da una società specializzata operante sul piano internazionale in materia di controllo e di sorveglianza riconosciuta dall'UNRWA

o rilasciato dall'UNRWA stesso. Tale attestato è rilasciato in particolare sulla base dei documenti di trasporto in causa e di una stima dei quantitativi di zucchero interessati.

L'interessato è inoltre tenuto a presentare all'organismo di cui al primo comma copia del documento di trasporto.

Il pagamento definitivo viene effettuato non appena l'organismo di cui al primo comma ha ricevuto i documenti rilasciati dall'UNRWA e attestanti che lo zucchero è stato consegnato nel porto di sbarco previsto, merce effettivamente depositata sulla banchina o su alleggio, alle condizioni prescritte. Tali documenti vengono trasmessi al più presto dall'UNRWA direttamente all'organismo di cui sopra.

2. Qualora le formalità di esportazione dello zucchero vengano espletate in uno Stato membro diverso da quello in cui l'interessato è stato dichiarato aggiudicatario, l'organismo competente dello Stato membro di esportazione informa immediatamente l'organismo che ha designato l'aggiudicatario in merito al pagamento definitivo di cui al paragrafo 1, ai fini dell'applicazione dell'articolo 7.

Articolo 11

Il prezzo massimo di ciascuna delle partite di zucchero da consegnare è fissato, previo esame delle offerte, secondo la procedura di cui all'articolo 36 del regolamento (CEE) n. 3330/74. Può essere tuttavia deciso di non dare seguito alla gara parziale.

Articolo 12

1. Salvo il caso in cui venga deciso di non dare seguito ad una gara parziale e ferme restando le disposizioni del paragrafo 2, è dichiarato aggiudicatario l'offerente la cui offerta indica il prezzo meno elevato per la partita in causa, convertito in ECU, tenuto conto della correzione di cui all'articolo 8, paragrafo 3.

2. Qualora lo stesso prezzo sia stato accettato per la stessa partita da più offerenti l'aggiudicatario è designato mediante sorteggio.

Articolo 13

1. L'aggiudicatario ha :

a) il diritto al rilascio, nello Stato membro in cui è stata presentata l'offerta e per il quantitativo in causa, di un titolo di esportazione indicante che gli importi compensativi monetari all'esportazione verso i paesi terzi non sono applicabili e recante la menzione « Fornitura UNRWA da esportare da ... (Stato membro di esportazione indicato nell'offerta) senza prelievo né restituzione — regolamento (CEE) n. 2969/80 »,

b) il diritto, fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento, al pagamento del prezzo indicato nell'offerta per la partita in causa ;

c) l'obbligo di chiedere nello Stato membro indicato alla lettera a) tale titolo per lo zucchero in causa e di consegnare quest'ultimo alle condizioni indicate nel bando di gara.

2. I diritti e gli obblighi derivanti dall'aggiudicazione non sono trasferibili.

Articolo 14

1. Gli organismi competenti informano immediatamente tutti gli offerenti in merito al risultato della loro partecipazione alla gara e fanno pervenire all'aggiudicatario una dichiarazione di aggiudicazione.

2. Nella dichiarazione di aggiudicazione devono essere precisati almeno :

a) gli estremi della gara ;

b) il riferimento della partita ;

c) il prezzo accettato, espresso nella moneta dello Stato membro di esportazione.

Articolo 15

1. L'aggiudicatario è incaricato delle operazioni afferenti alla gara indetta a norma del presente regolamento, in particolare, egli deve comunicare al più presto all'organismo competente dello Stato membro di esportazione all'UNRWA :

a) il nome della nave e la data delle operazioni di carico ;

b) la data presunta di arrivo della nave nel porto di destinazione.

L'organismo di cui sopra deve trasmettere al più presto tali informazioni alla Commissione e, se del caso, all'organismo che ha designato l'aggiudicatario.

2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 3, il prezzo accettato è diminuito di 0,12 ECU per 100 chilogrammi di zucchero e per giorno, se il prodotto è consegnato dopo la data prevista, salvo se il ritardo è dovuto ad un caso di forza maggiore riconosciute dall'organismo competente dello Stato membro che ha designato l'aggiudicatario.

3. Qualora lo zucchero appartenga ad una qualità inferiore alla qualità tipo, esso viene respinto a rischio e pericolo dell'aggiudicatario.

Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il 18 novembre 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

ALLEGATO

Riferimento della partita	Porto d'imbarco	Quantitativo in tonnellate	Qualità	Porto di sbarco	Data limite per la consegna (1)
A 1	Porti comunitari	750	2	Lattakia o Tartus (Siria)	31 gennaio 1981
A 2	Porti comunitari	1 196	2	Aquaba (Giordania)	31 gennaio 1981
A 3	Porti comunitari	1 445	2	Ashodod (2) (Israele)	31 gennaio 1981
A 4	Porti comunitari	695	2	Lattakia o Tartus (Siria)	30 aprile 1981
A 5	Porti comunitari	1 000	2	Aquaba (Giordania)	30 aprile 1981
A 6	Porti comunitari	1 000	2	Ashodod (2) (Israele)	30 aprile 1981

(1) Fatto salvo il disposto dell'articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, del presente regolamento.

(2) Per questo porto la partita deve essere presentata in fardelli di 1,10 m di larghezza, 1,10 m di lunghezza e 1 m di altezza, già legati con corde che consentano il sollevamento (pre-slung). Detta partita non può essere in alcun caso consegnata in contenitori.